



Assicurazione Equina

L'ASSICURATO è pregato di leggere la presente Polizza e, qualora non sia corretta, di restituirla immediatamente per la correzione. In ogni comunicazione deve essere indicato il Numero di Polizza presente alla prima riga della Scheda.

Le parole e i termini in maiuscolo (escludendo i titoli) sono definiti nel GLOSSARIO qui di seguito.

GLOSSARIO

Termini e parole utilizzate nel presente documento:

1. VALORE EQUO DI MERCATO significa:

Il prezzo per il quale la proprietà del CAVALLO sarebbe trasferita tra un acquirente e un venditore, che non acquistino e non vendano per obbligo e che dispongano di ragionevole conoscenza degli elementi necessari.

2. CAVALLO significa:

Il CAVALLO o i CAVALLI specificati nella Scheda e il diritto sugli stessi oggetto dell'Assicurazione.

3. ABBATTIMENTO UMANITARIO significa:

a) che il CAVALLO si ferisce o è afflitto da una malattia eccessivamente dolorosa e un MEDICO VETERINARIO nominato dall'Impresa rilascia un certificato in cui dichiara che la sofferenza del CAVALLO è incurabile e così eccessiva che è imperativo l'immediato abbattimento per ragioni umanitarie; o

b) che il CAVALLO si ferisce e un CHIRURGO VETERINARIO nominato dall'ASSICURATO rilascia un certificato in cui dichiara che la sofferenza del CAVALLO è incurabile e così eccessiva che è imperativo l'immediato abbattimento per ragioni umanitarie, senza attendere la nomina di un MEDICO VETERINARIO da parte dell'Impresa.

4. ASSICURATO significa:

La persona o le persone, l'associazione, la società o l'organizzazione indicati nella Scheda, o loro eredi, esecutori, o gli amministratori se nominati.

5. MEDICO VETERINARIO o VETERINARIO significa:

Un medico veterinario esperto in pratica equina in possesso di una licenza valida, rilasciata dalla competente autorità, che gli consente di praticare la medicina veterinaria.

6. AUTOPSIA significa:

Un'autopsia che comprende un esame necroscopico, effettuata da un MEDICO VETERINARIO che includa, tra l'altro, l'accertamento dell'identità, della causa del decesso o la ragione dell'ABBATTIMENTO UMANITARIO del CAVALLO.

7. CORSA A RECLAMARE significa:

Qualsiasi corsa a reclamare, a vendere, auction race, combination race o altro tipo di corsa in cui la proprietà del cavallo può cambiare.

OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'impresa concorda che, nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle esclusioni che seguono, in caso di decesso o ABBATTIMENTO UMANITARIO del CAVALLO:

- a) durante il periodo di questa Assicurazione; o
- b) per le assicurazioni di durata annuale o superiore, entro novanta (90) giorni dal termine di questa Assicurazione

conseguente a incidente, ferimento o malattia che accade o si manifesta per la prima volta durante il periodo di questa Assicurazione, e previo avviso scritto di tale incidente, ferimento o malattia trasmesso immediatamente all'Impresa e in ogni caso prima del termine di questa Assicurazione, l'Impresa risarcirà l'ASSICURATO secondo il VALORE EQUO DI MERCATO del CAVALLO all'epoca in cui si è verificato per la prima volta l'incidente, il ferimento o la malattia che ha provocato il decesso o l'ABBATTIMENTO UMANITARIO, nel limite del massimale specificato nella Scheda.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'ASSICURATO accetta:

- a) di rispettare tutti i termini e tutte le condizioni della presente Assicurazione;
- b) i) che la violazione di qualunque di tali termini e condizioni, che sono presupposto della responsabilità, solleva l'Impresa dalla responsabilità; e
ii) che la violazione di qualunque termine o condizione, che non siano presupposto della responsabilità può invalidare la richiesta di risarcimento alla quale la violazione si riferisce;

Una violazione di cui alla lettera b) ha luogo se commessa dall'ASSICURATO personalmente o da un suo familiare, o da suoi rappresentanti, agenti, dipendenti, depositari o da altre persone che si prendono cura del CAVALLO o che ne hanno la custodia o il controllo.

PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio è annuo ed è indicato nella Scheda, e può essere pagato in frazionamenti se concordati per iscritto dagli Assicuratori.

ESCLUSIONI

1. Nel caso in cui il CAVALLO sia soggetto a quarantena disposta da un'autorità governativa, pubblica o locale e/o sia soggetto a un ordine di restrizione in relazione a un'epidemia o ad una sospetta epidemia di una malattia, questa Assicurazione non copre il decesso, l'abbattimento intenzionale o l'ABBATTIMENTO UMANITARIO del CAVALLO direttamente o indirettamente attribuibili a detta malattia.
2. Questa Assicurazione non copre l'abbattimento intenzionale del CAVALLO.

L'Impresa non potrà invocare questa esclusione:

- a) se l'Impresa avrà espressamente autorizzato l'abbattimento intenzionale del CAVALLO; o

- b) fatta salva l'Esclusione di cui al punto 1, nel caso di ABBATTIMENTO UMANITARIO; o
 - c) se il CAVALLO viene abbattuto su un aereo ad opera o su ordine di un'autorità competente al momento e successivamente confermato mediante una dichiarazione, giurata se prevista dalla legislazione locale, da parte dell'autorità in questione che secondo il suo parere il CAVALLO era talmente incontrollabile da mettere in pericolo la sicurezza dell'aereo, dell'equipaggio, dei passeggeri o del carico.
3. La presente Assicurazione non copre il decesso o l'ABBATTIMENTO UMANITARIO direttamente o indirettamente causati dagli eventi seguenti o in relazione a uno o più di essi:
- a) intervento chirurgico se non eseguito da un MEDICO VETERINARIO e da questi certificato necessario solamente a seguito di un incidente, un ferimento o una malattia verificatisi durante il periodo coperto dalla presente Assicurazione ed eseguito in una situazione di emergenza nel tentativo di salvare la vita del CAVALLO; o
 - b) somministrazione di farmaci se non da parte di un MEDICO VETERINARIO (o da personale esperto diretto dallo stesso) il quale ne certifica la necessità di natura preventiva o a seguito di un incidente, un ferimento o una malattia verificatisi durante il periodo coperto dalla presente Assicurazione. Nella presente Assicurazione devono essere intesi farmaci medicine, ormoni, vitamine, proteine e altre sostanze diverse da alimenti o bevande non adulterati; o
 - c) ferimento doloso o volontario o atti criminali o intenzionali od omissioni da parte dell'ASSICURATO, della sua famiglia, dei suoi rappresentanti, dei suoi agenti, dei suoi dipendenti, dei MEDICI VETERINARI, dei depositari o di altre persone che si prendono cura del CAVALLO o che ne hanno la custodia o il controllo; o
 - d) scarsa cura o attenzione verso il CAVALLO da parte dell'ASSICURATO, della sua famiglia, dei suoi rappresentanti, dei suoi agenti, dei suoi dipendenti, dei depositari o di altre persone che si prendono cura del CAVALLO o che ne hanno la custodia o il controllo; o
 - e) uso del CAVALLO per scopi diversi da quelli stabiliti nella Scheda.
4. La presente Assicurazione non copre il decesso o l'ABBATTIMENTO UMANITARIO direttamente o indirettamente causati dagli eventi seguenti o in relazione a uno o più di essi:
- a) reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva; o
 - b) confisca, nazionalizzazione o requisizione da parte o su ordine di un'autorità governativa, pubblica o locale o di persone o di organismi che abbiano potere in materia; o
 - c) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (dichiarazione di guerra o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato, scioperi, sommosse o agitazioni civili.

In qualsiasi richiesta, e in qualsiasi azione, causa o procedimento volto ad azionare una richiesta di risarcimento per il decesso o l'ABBATTIMENTO UMANITARIO secondo la presente Assicurazione,

l'onere di provare che il decesso o l'ABBATTIMENTO UMANITARIO non rientrano nelle Esclusioni di cui al punto 4, lettere (a), (b) o (c), spetta all'Assicurato.

CONDIZIONI

1. Presupposto di qualsiasi responsabilità dell'Impresa è che all'inizio della presente Assicurazione il CAVALLO sia, ad eccezione di quelle condizioni che sono state interamente e accuratamente trasmesse all'Impresa la quale le ha accettate per iscritto, in ottima salute ed esente da malattie, claudicazione, ferimento o infermità fisica di qualsiasi genere.

Tale presupposto si applica anche per quanto segue:

- a) somme aggiuntive assicurate sul CAVALLO già assicurato; e/o
- b) qualsiasi CAVALLO aggiunto nella presente Assicurazione; e/o
- c) proroghe o integrazioni relative alla copertura.

In tutti i casi di cui alle lettere (a), (b) e (c), tale presupposto deve essere soddisfatto alla data dell'aumento, della proroga o dell'integrazione alla copertura.

2. L'accettazione da parte dell'Impresa di un Certificato Veterinario, o di una Dichiarazione di Salute sostitutiva del Certificato Veterinario accettata dall'Impresa, presentato in relazione alla proposta dell'ASSICURATO per l'Assicurazione o per proroghe o integrazioni relative alla copertura del CAVALLO, non elimina né limita il requisito di piena conformità alla Condizione 1 relativamente al CAVALLO. Tuttavia, se l'Impresa ha accettato un Certificato Veterinario, o una Dichiarazione di Salute sostitutiva del Certificato Veterinario, l'onere di provare che il CAVALLO non era in ottima salute o che non era esente da malattie, claudicazione, ferimento o infermità fisica di qualsiasi genere all'inizio della copertura del CAVALLO nell'ambito di questa Assicurazione, spetta all'Impresa.
3. È un presupposto della responsabilità dell'Impresa che all'inizio della presente Assicurazione (o di eventuali aumenti, proroghe o integrazioni della copertura), l'ASSICURATO sia proprietario del CAVALLO, o ha un interesse finanziario nel CAVALLO assicurato. Questa Assicurazione cessa di coprire il CAVALLO immediatamente quando l'ASSICURATO cede la proprietà del CAVALLO o diritti su di esso, in via provvisoria o definitiva. In tal caso, l'Impresa restituisce il premio pagato, dedotta una quota che si considera acquisita e dovuta all'Impresa, calcolata su base proporzionale alla durata dell'Assicurazione sino alla data di effetto del recesso.
4. Nel caso in cui il CAVALLO venga sottoposto ad intervento chirurgico per castrazione, asportazione delle ovaie, e per qualsiasi altro intervento non necessario a salvaguardare la vita del soggetto, l'ASSICURATO ha l'obbligo di dare preventivo avviso entro le 72 ore precedenti l'intervento all'Impresa di tale aggravio del rischio. L'impresa provvede ad estendere la garanzia, previo pagamento del premio richiesto, anche a tale evento. Nel caso in cui l'ASSICURATO non adempia a tali obblighi, la presente Assicurazione cessa alle ore 24, ora locale, del giorno precedente l'operazione e l'ASSICURATO ha diritto a un rimborso proporzionale del premio pagato e non goduto sul CAVALLO.
5. Nel caso in cui nel corso della copertura dell'Assicurazione il CAVALLO:
 - a) sia iscritto o gareggi in una CORSA A RECLAMARE nella quale il diritto dell'ASSICURATO sul CAVALLO come specificato nella Scheda avrebbe potuto essere reclamato o venduto a un prezzo inferiore rispetto al massimale di responsabilità dell'Impresa specificato nella Scheda, il massimale di responsabilità dell'Impresa sarà automaticamente ridotto all'importo minimo al quale il diritto

dell'ASSICURATO sul CAVALLO specificato nella Scheda avrebbe potuto essere reclamato o venduto in tale corsa; o

- b) sia messo ma non venduto in un'asta pubblica e il massimale di responsabilità dell'Impresa specificato nella Scheda superi l'importo massimo offerto in tale asta pubblica per il diritto dell'ASSICURATO sul CAVALLO come specificato nella Scheda, il massimale di responsabilità dell'Impresa specificato nella Scheda sarà automaticamente ridotto all'importo massimo offerto in tale asta pubblica, quando il cavallo lascia l'area della vendita, per il diritto dell'ASSICURATO sul CAVALLO come specificato nella Scheda.

Nel caso in cui il massimale di responsabilità dell'Impresa specificato nella Scheda sia ridotto secondo questa Condizione, l'ASSICURATO ha diritto a un rimborso del premio netto sull'importo della riduzione del massimale di responsabilità dell'Impresa, calcolato su base proporzionale dalla data di tale riduzione.

- 6. E' un presupposto della responsabilità dell'Impresa che, durante l'intero periodo di questa Assicurazione, il CAVALLO deve rimanere entro i limiti geografici indicati nella Scheda.
- 7. E' un presupposto della responsabilità dell'Impresa che:
 - a) Gli Assicuratori, il proprio MEDICO VETERINARIO designato o i propri rappresentanti sono autorizzati ma non obbligati, ad ispezionare in qualsiasi momento il CAVALLO assicurato e i locali dove il CAVALLO assicurato è tenuto, e che l'ASSICURATO è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie richieste e a seguire le istruzioni proposte dagli Assicuratori.

Il diritto dell'Impresa di effettuare ispezioni e qualsiasi relazione in merito, che sia fatto per conto o a beneficio dell'assicurato o altri, non garantisce che tali locali siano sicuri né che il CAVALLO goda di buona salute.

- b) L'ASSICURATO o altre persone che hanno cura, custodia o controllo del CAVALLO devono sempre fornire cura e attenzione al CAVALLO stesso.
- c) L'ASSICURATO deve notificare per iscritto agli Assicuratori eventuali modifiche alla gestione, alla zootecnia, alla stabulazione normale o alle condizioni delle vicinanze dove alloggia il CAVALLO.
- d) In caso di malattia, claudicazione, ferimento, incidente o infermità fisica di qualsiasi genere del CAVALLO, l'ASSICURATO dovrà immediatamente, a sue spese, chiedere l'intervento di un MEDICO VETERINARIO e, se l'Impresa lo richiede, consentire il trasferimento del CAVALLO per sottoporlo a cure a sue spese; e
- e) in caso di decesso o ABBATTIMENTO UMANITARIO del CAVALLO, l'ASSICURATO dovrà immediatamente, a sue spese, chiedere un'AUTOPSIA che sarà eseguita da un MEDICO VETERINARIO e trasmettere una copia del referto all'Impresa subito senza indugio, dopo il decesso o l'ABBATTIMENTO UMANITARIO del CAVALLO; e
- f) nei casi previsti ai punti 7d) o e), l'ASSICURATO dovrà immediatamente avvisare la persona o le persone indicate nella Scheda ai fini delle notifiche, le quali daranno istruzioni a un MEDICO VETERINARIO per conto dell'Impresa, se necessario;

- g) L'impresa ha il diritto di chiedere che un'AUTOPSIA venga eseguita dal loro MEDICO VETERINARIO, a loro spese.
8. Dopo avere ricevuto il permesso dall'Impresa, l'ASSICURATO dovrà disporre il trasferimento e lo smaltimento dei resti del CAVALLO, a sue spese. Nel caso di vendita dei resti, l'Impresa ha diritto alle eventuali somme di denaro recuperabili dall'ASSICURATO che eccedano i costi di trasferimento o smaltimento.
9. È un presupposto della responsabilità dell'Impresa che l'ASSICURATO trasmetta all'Impresa un Modulo di Richiesta e di Liquidazione entro sessanta (60) sessanta giorni dalla morte o dall'ABBATTIMENTO UMANITARIO del CAVALLO.
10. L'ASSICURATO dovrà sempre cooperare con l'Impresa e i suoi rappresentanti nell'indagine e nella valutazione di qualunque richiesta effettiva o potenziale:
- a) consentendo immediatamente, su richiesta dell'Impresa o dei suoi rappresentanti, l'accesso a qualsiasi persona, a copie e originali di tutta la documentazione veterinaria, tenuta dall'ASSICURATO, dai MEDICI VETERINARI o da terzi; e
 - b) consentendo immediatamente, su richiesta dell'Impresa o dei suoi rappresentanti, la comunicazione di tutte le informazioni relative alla condizione, alla storia, alle prestazioni, al valore o qualsiasi altra informazione in relazione al CAVALLO che l'Impresa o i suoi rappresentanti potrebbero ragionevolmente richiedere; e
 - c) sottoponendo l'ASSICURATO, la sua famiglia, i suoi rappresentanti, agenti, dipendenti, depositari o altre persone che si prendono cura del CAVALLO o che ne hanno la custodia o il controllo, ad interrogatorio, sotto giuramento se previsto dalla legislazione locale, quando richiesto dall'Impresa o dai suoi rappresentanti.

In caso di mancata cooperazione che possa recare pregiudizio all'Impresa, eventuali richieste di indennizzo da parte dell'ASSICURATO saranno ridotte o estinte in proporzione alla misura del pregiudizio.

11. Se al momento del decesso o dell'ABBATTIMENTO UMANITARIO del CAVALLO, l'ASSICURATO dispone di un'altra assicurazione sul CAVALLO, sia essa valida o incassabile o meno, l'Impresa sarà sollevata da ogni responsabilità sul CAVALLO, a meno che non sia stato ottenuto l'accordo e l'approvazione da parte dell'Impresa per tale altra assicurazione. Qualora abbiano accettato di approvare qualsiasi altra Assicurazione oltre a questa Assicurazione, l'Impresa sarà responsabile esclusivamente per la loro quota di VALORE EQUO DI MERCATO, nella stessa percentuale del limite della responsabilità dell'Impresa relativo a questa Assicurazione rapportato all'importo complessivo coperto da tutte le assicurazioni sul CAVALLO per decesso o ABBATTIMENTO UMANITARIO, siano esse valide o incassabili o meno.
12. Se l'Impresa esegue un pagamento per la presente Assicurazione, l'Impresa sarà surrogata, nella misura di tale pagamento, in tutti i diritti e le azioni dell'ASSICURATO nei confronti di terzi e avranno diritto a loro spese di citare in giudizio tali terzi.

L'ASSICURATO provvederà a preparare tutti i documenti e fornirà all'Impresa tutta l'assistenza da lei richiesta per garantire l'esercizio di tali diritti ed azioni. L'ASSICURATO non dovrà pregiudicare o estinguere i diritti verso terzi in cui l'Impresa è surrogata, e dovrà adottare tutte le misure necessarie per preservare tali diritti.

L'impresa ha il diritto di ottenere da terzi tutto quanto recuperabile sino a concorrenza della somma pagata dall'Impresa in base alla presente Assicurazione, oltre agli interessi dalla data di pagamento di un indennizzo, prima di versare eventuali somme eccedenti all'ASSICURATO per il suo danno non assicurato.

Qualsiasi somma o bene ricevuti dall'Assicurato e dovuti all'Impresa per effetto dei suoi diritti di surrogazione, devono essere custoditi a titolo fiduciario per l'Impresa e, fatto salvo il recupero del CAVALLO di cui alla Condizione Supplementare Furto, dovranno essere immediatamente pagate e/o consegnate all'Impresa non appena ricevute.

13. Questa Assicurazione è priva di effetti e l'Impresa è sollevata da tutte le responsabilità qui descritte se l'ASSICURATO o chiunque agisca per conto dell'ASSICURATO ha:

- a) nascosto, falsamente rappresentato, o messo di rappresentare fatti o circostanze rilevanti relative a questa Assicurazione; e/o
- b) fatto una richiesta di indennizzo sapendo che la stessa è falsa o fraudolenta, in relazione alla somma richiesta o altro.

14. Diritto di recesso

- a) L'ASSICURATO può recedere dalla presente Assicurazione presentando una richiesta scritta con la quale dichiara la data dalla quale il recesso avrà effetto. Tale effetto in nessun caso potrà essere retroattivo. Il recesso dell'ASSICURATO prevede un rimborso del premio netto (esclusi accessori e imposte) come qui di seguito specificato:

Durata dell'Assicurazione e premio trattenuto dall'Impresa, che rimborserà la differenza

1 mese:	20% del premio annuale	6 mesi:	70% del premio annuale
2 mesi:	30% del premio annuale	7 mesi:	75% del premio annuale
3 mesi:	40% del premio annuale	8 mesi:	80% del premio annuale
4 mesi:	50% del premio annuale	9 mesi:	85% del premio annuale
5 mesi:	60% del premio annuale	oltre 9 mesi:	100% del premio annuale

Non saranno rimborsati i premi addizionali per i rischi complementari, fra i quali rimborsi spese per ricovero e/o interventi chirurgici, morte a seguito di intervento chirurgico, eventuali addizionali per trasporto, e per il rischio perdita puledro che saranno integralmente trattenuti dall'Impresa.

- b) Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al trentesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto del risarcimento, l'Impresa ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni, rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso.
- c) Se un indennizzo è pagato sul CAVALLO, per liquidazione, transazione o altro, nessuna restituzione del premio sul CAVALLO è comunque effettuata.
- d) Nel caso in cui la somma assicurata del CAVALLO è ridotta su richiesta dell'ASSICURATO o degli Assicuratori durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, l'ASSICURATO avrà diritto ad un ritorno proporzionale del premio pagato e non goduto per tale CAVALLO dalla data della comunicazione, a condizione che nessuna denuncia sia stata fatta o sia in corso in relazione a tale CAVALLO.

15. Qualora l'Impresa ammetta per iscritto la validità della richiesta di risarcimento ma rimanga comunque una controversia tra l'Impresa e l'ASSICURATO riguardo al VALORE EQUO DI MERCATO del CAVALLO liquidabile secondo la presente Assicurazione, tale controversia sarà risolta per Arbitrato, come segue:
- a) dovrà essere nominato un Arbitro Unico, imparziale, scelto dall'ASSICURATO da un elenco, composto da un minimo di sei (6) nomi, esperti competenti in materia. Una copia di tale elenco è disponibile a richiesta in qualsiasi momento per l'Assicurato;
 - b) entro ventotto (28) giorni dalla notifica da parte dell'Assicurato all'Impresa della nomina dell'Arbitro selezionato, l'ASSICURATO e l'Impresa trasmetteranno ciascuno all'Arbitro e reciprocamente le prove e considerazioni sul valore che intendono presentare; ciascuna parte avrà quattordici (14) giorni per replicare;
 - c) successivamente, l'Arbitro procederà a stabilire con lodo il VALORE EQUO DI MERCATO del CAVALLO;
 - d) l'ASSICURATO e l'Impresa concorderanno incondizionatamente di accettare il parere dell'Arbitro e dichiareranno che esso non è appellabile (se non diversamente concordato); il pagamento da parte dell'Impresa all'Assicurato dovrà essere eseguito entro ventuno (21) dal parere, secondo l'ammontare del VALORE EQUO DI MERCATO stabilito nel lodo;
 - e) se l'Impresa e l'ASSICURATO, prima dell'Arbitrato, hanno ciascuno indicato all'altro una cifra che sarebbero stati disposti a pagare o ad accettare, la parte la cui cifra è più lontana dal VALORE EQUO DI MERCATO come determinato dall'Arbitro pagherà tutte le spettanze e i costi dell'Arbitro; nel caso in cui non siano state presentate cifre, tali spettanze e costi saranno divise in parti uguali e la quota dovuta dall'Assicurato sarà dedotta dall'importo dovuto dall'Impresa all'ASSICURATO secondo il lodo e corrisposta dall'Impresa all'Arbitro;
 - f) questa clausola compromissoria è esclusiva, cosicché né l'ASSICURATO, né l'Impresa possono agire giudizialmente in nessun foro in relazione al VALORE EQUO DI MERCATO.
16. Il diritto e la giurisdizione applicabili al presente contratto assicurativo sono indicati nella Scheda.
17. L'ASSICURATO non può agire giudizialmente contro l'Impresa, a meno che l'ASSICURATO non abbia innanzitutto adempiuto a tutti i termini e condizioni della presente Assicurazione e abbia introdotto tale azione entro dodici (12) mesi dalla data della perdita del CAVALLO.
18. I termini di questa Assicurazione che siano in conflitto con le leggi dello Stato o del paese nel quale l'Assicurazione è concessa si intendono qui adeguati per conformarsi a tali leggi.

Ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ. si intendono espressamente e specificamente approvate le seguenti clausole:

Esclusione n. 3.c) - Esclusione della copertura nel caso di decesso o ABBATTIMENTO UMANITARIO in conseguenza di atti o omissioni dell'ASSICURATO, della sua famiglia, dei suoi rappresentanti, agenti, dipendenti, MEDICI VETERINARI, depositari o altre persone che si prendono cura del CAVALLO.

Esclusione n. 3.d) - Esclusione della copertura nel caso di decesso o ABBATTIMENTO UMANITARIO in conseguenza di scarsa cura o attenzione dell'ASSICURATO, della sua famiglia, dei suoi rappresentanti, agenti, dipendenti, MEDICI VETERINARI, depositari o altre persone che si prendono cura del CAVALLO.

Esclusione n. 4 - Onere della prova a carico dell'Assicurato della non ricorrenza delle esclusioni specificate alle lettere a) b) c).

Condizione n. 1 - Perdita del diritto al risarcimento se alla decorrenza dell'assicurazione il cavallo non è in ottima salute ed esente da malattie, claudicazione, ferimento o infermità fisica di qualsiasi genere.

Condizione n. 3 - Cessazione della copertura assicurativa in caso di trasferimento, provvisorio o definitivo, della proprietà o dei diritti sul CAVALLO.

Condizione n. 4 - Perdita del diritto al risarcimento e cessazione dell'assicurazione il giorno precedente all'intervento se l'Assicurato non dà preavviso entro le 72 ore precedenti l'intervento nel caso in cui il CAVALLO venga sottoposto ad intervento chirurgico per castrazione, asportazione delle ovaie, e per qualsiasi altro intervento non necessario a salvaguardare la vita del soggetto.

Condizione n. 5 – Riduzione automatica del massimale assicurato

Condizione n. 7 – Perdita del diritto al risarcimento se:

- a) gli Assicuratori non sono autorizzati ad ispezionare il cavallo e i locali
- b) non è fornita cura e attenzione al cavallo
- c) l'Assicurato non notifica gli Assicuratori per iscritto di eventuali modifiche della situazione del cavallo
- d) L'Assicurato non richiede immediatamente l'intervento di un veterinario in caso di malattia ecc. del cavallo
- e) L'Assicurato non chiede immediatamente un'autopsia
- f) L'Assicurato non avvisa immediatamente i contatti indicati nella Scheda nei casi precedenti
- g) Gli Assicuratori non avranno il diritto di richiedere un'autopsia.

Condizione n. 9 – Perdita del diritto al risarcimento se l'Assicurato non trasmette un Modulo di Richiesta e di Liquidazione entro sessanta giorni dalla morte o dall'ABBATTIMENTO UMANITARIO del CAVALLO agli Assicuratori.

Condizione n. 11 - Esclusione della copertura nel caso di altra assicurazione sul CAVALLO non approvata dall'Impresa.

Condizione n. 13 – Nullità dell'assicurazione nel caso di reticenze o dichiarazioni false, compreso in caso di sinistro.

Condizione n. 14.b) – Diritto unilaterale degli Assicuratori di recedere dall'assicurazione in caso di sinistro.

Condizione n. 15 – Esclusivo ricorso ad arbitrato riguardo al VALORE EQUO DI MERCATO del CAVALLO.

Condizione n. 17 - Termine di decadenza dell'azione contro l'Impresa.

Copertura supplementare furto SE PRESENTE - Esclusione supplementare - Esclusione della copertura per causa imputabile all'ASSICURATO.

Firma: L'ASSICURATO

Data

GARANZIA PERDITA PULEDRO

L'Impresa si impegna ad indennizzare il Contraente per le somme riportate, al netto di una franchigia del 5%, nel caso in cui il nascituro della fattrice descritta:

- 1) non nasca vivo per essere: stato abortito, nato morto, morto durante il parto, morto in conseguenza della morte della fattrice;
- 2) se nato vivo muoia per infortunio o malattia fino alla scadenza del contratto e comunque non oltre il **SETTIMO/TRENTESIMO/SESSANTESIMO/NOVANTESIMO** giorno dopo la nascita.

In seguito ad aborto il risarcimento è subordinato alla presentazione di:

- A) certificato veterinario attestante la presenza materiale del feto o la presenza nella fattrice di tracce di aborto recente; lo stesso deve recare la data di presunta copertura della fattrice in base allo sviluppo del feto, l'esito dell'autopsia;
- B) certificato del competente Istituto Zooprofilattico che escluda la natura virale dell'aborto;
- C) certificato di accoppiamento

In caso di morte del puledro il risarcimento è subordinato alla presentazione di:

- D) certificato veterinario attestante la data del parto, l'esame autoptico delle spoglie come da art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione o l'esistenza di prodotto non nato a seguito della morte della fattrice assicurata;
- E) certificato del competente Istituto Zooprofilattico che escluda la natura virale della morte;
- F) certificato di accoppiamento.

La presente garanzia si intende estesa, con un indennizzo pari al 50% del valore assicurato, ad aborto e/o morte di origine virale nonché a morte di entrambi i puledri in seguito a parto gemellare.

In caso di sterilità o di riassorbimento fetale la garanzia sarà inoperante ed il premio netto verrà interamente restituito dall'Impresa, previa presentazione di certificato veterinario attestante uno dei casi suddetti.

L'Assicurato ha l'obbligo di notificare immediatamente all'Impresa, ovvero all'Agenzia e/o al Broker cui è assegnato il contratto, con comunicazione scritta, la data di nascita del puledro.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER ATTI DI GUERRA E TERRORISMO

Ferme restando le altre condizioni di polizza e modifiche relative, si conviene che sono escluse dal presente contratto di assicurazione perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:

1. Guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o
2. Qualsiasi atto terroristico.
Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative.

Nel caso in cui l'Impresa affermi che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l'onere di fornire prova contraria incombe all'assicurato.

L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.

APPENDICE ESCLUSIONE RISCHIO INFORMATICO

La presente polizza esclude le perdite, i danni, la responsabilità o le spese causate da oppure contribuite da, o derivanti da:

- a. l'uso di qualsiasi applicazione, procedimento, software, codice o programma in connessione con qualsiasi apparecchiatura elettronica (come ad esempio un computer, un telefono cellulare, un tablet o un dispositivo elettronico abilitato a Internet) a prescindere dal fatto che tale uso non sia autorizzato o sia doloso o sia un errore, omissione o un incidente;
e/o
- b. un virus informatico o una truffa in relazione al computer.

DAU0120 - Cyber

CLAUSOLA SANZIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

LMA3100 - 15 settembre 2010

CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione.

1. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti:
 - 1.1. da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
 - 1.2. dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
 - 1.3. armi o congegni che utilizzino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;
 - 1.4. dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
 - 1.5. da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

CL 370 10/11/2003

ESCLUSIONE CORONAVIRUS

La Vostra polizza assicurativa non copre i danni causati o derivanti da:

- a) Coronavirus disease (COVID-19);
- b) sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
- c) qualsiasi mutazione o variazione di SARS-CoV-2;
- d) qualsiasi reale o presunta minaccia di a), b) o c) di cui sopra.

LMA5391 - 04 Marzo 2020

APPENDICE VIRUS DEL NILO OCCIDENTALE

Questa assicurazione non copre le perdite direttamente o indirettamente causate da, avvenute tramite, in conseguenza di o a cui ha contribuito il virus del Nilo occidentale a meno che l'ASSICURATO non fornisca agli Assicuratori una certificazione scritta da un VETERINARIO che il CAVALLO ha ricevuto il vaccino contro tale virus ed effettuato il relativo richiamo in conformità con le raccomandazioni dei produttori di vaccini e che tale vaccino è stato approvato per i cavalli dal Ministero dell'Agricoltura italiano.

NMA2957 - 15/11/2002

PROCEDURA IN CASO DI SINISTRO

- 1 - comunicare per iscritto il decesso del soggetto (o l'aborto) specificando il luogo, quando è avvenuto e la presunta causa;
- 2 - inviare un certificato di constatazione di morte (o di aborto) con la presunta causa redatta dal veterinario;
- 3 - in caso di morte del cavallo richiedere l'intervento di un veterinario dell'A.S.L. o altro veterinario competente affinché rediga un certificato di necropsia;
in caso di aborto di una fattrice, inviare il feto all'Istituto zooprofilattico più vicino o struttura simile per l'esame virologico;
- 4 - trasmettere un certificato di distruzione e/o destinazione delle spoglie.